

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1878

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCALERA, COVIELLO e D’AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2002

—————

Misure per promuovere il recupero e la ristrutturazione
del patrimonio edilizio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al pari degli altri Stati europei, le prospettive economiche dell'Italia sono in deciso peggioramento a causa del ritardo della ripresa economica. Tra le cause principali della frenata del prodotto interno lordo (PIL) vi sono i consumi delle famiglie e la domanda. Il rilancio della nostra economia richiede peraltro una pluralità di strumenti, tra i quali la spesa per costruzioni. Con circa 15 miliardi di euro di residui passivi, la spesa pubblica per questo settore si dimostra stagnante e scarsamente efficace.

Il presente disegno di legge intende contribuire a superare questa situazione e determinare un forte stimolo alle ristrutturazioni edilizie, rilanciando e rendendo permanenti le vigenti norme di agevolazione.

Nel corso della XIII legislatura è già stata introdotta una specifica normativa automatica per favorire le ristrutturazioni abitative, materi in merito alla quale come paese siamo «fanalino» di coda in Europa.

Con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegato alla legge finanziaria del 1998, è stata introdotta un'agevolazione all'IRPEF pari al 36 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si tratta di un'ampia tipologia di interventi, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e per presta-

zioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici per quanto riguarda gli impianti elettrici, e per gli impianti a metano. La stessa detrazione è prevista, nelle medesime modalità, per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

Si tratta quindi di una agevolazione automatica sulle ristrutturazioni edilizie, riconosciuta ai cittadini con la detrazione dall'IRPEF di una percentuale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione sostanziale del patrimonio edilizio.

L'agevolazione ai cittadini che ristrutturano le case è un provvedimento utile per le famiglie, ma anche per le città, per un miglioramento della qualità della vita, per combattere in molti casi il degrado degli edifici ed avviare la manutenzione di interi stabili in condominio.

Grazie a questo sistema, secondo alcune valutazioni attendibili, negli ultimi anni sono emerse 30.000 aziende, 60.000 lavoratori e 4.000 miliardi di lire di imponibile.

Nei quattro anni di funzionamento della legge, le richieste di ristrutturazione sono state 1.100.000. Inoltre, dal 1998 ad oggi

sono stati investiti circa 26 miliardi di euro in ristrutturazioni che producono altri 26-36 miliardi di euro di indotto per mobili, industria chimica e consumi in generale.

Il presente disegno di legge intende rendere permanenti questi sgravi fiscali ed aumentare al 41 per cento lo sgravio ai cittadini, come obiettivo qualificante di una po-

litica che ha già fortemente incentivato le ristrutturazioni nei centri storici soprattutto delle piccole città. È altresì prorogata l'agevolazione IVA del 10 per cento.

È inoltre prevista l'applicazione di un regime fiscale agevolato per i proprietari di unità immobiliari ubicate nel centro storico di Napoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2005, per un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2005 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di

un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo».

2. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e: «30 giugno 2006»; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Art. 2.

(Interventi nel centro storico di Napoli)

1. Ai proprietari di unità immobiliari ubicate nel centro storico di Napoli si applicano le norme di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè all'articolo 13-bis, comma 1, lettera g), all'articolo 65, comma 2, lettera c-ter), e all'articolo 134, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2003, 420 milioni di euro per l'anno 2004 e 300 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

